



COMUNE DI MOSSA
Prov. di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
dd. 27 marzo 2019

OGGETTO: tassa sui rifiuti (TARI) - esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta presso la sala consiliare del Comune di Mossa

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	presenti	CONSIGLIERE	presenti
Feresin Elisabetta	si	Medeot Marco	si
Bullitta Andrea	si	Russian Emanuela	si
Degano Claudio	si	Cossovel Patrizia	no
Kocina Edi	si	Patrizi Christian	si
Medeot Paolo	si	Patrizi Mario	si
Milazzo Marta	no	Simonelli Antonella	si
Mucci Michel	si		

Presenti : 11 Assenti : 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Elisabetta Feresin nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario comunale dott. Tomaz Milic

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista:

- la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145; entrata in vigore 01/01/2019);
- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs.504/1992;

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato B);

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visti gli "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019", costituito da prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 2 "Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "con cui ha apportato all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:

- *((e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzioni di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 20 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17 e 18 dell'elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti – per l'anno 2019;

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n.

158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

N° componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell'anno 2017, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2019, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

- ISEE inferiore ad Euro 6.000.= riduzione tariffa del 30%
- ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.= riduzione tariffa del 10%

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI;

Visto l'art 52 del D. Lgs.446/1997;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 11 consiglieri;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2019 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti

urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B);

2. di dare atto che alla presente deliberazione è allegata la relazione al Piano Finanziario - Allegato A) anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 23 del D.L.n.201/2011 e art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2019 e con decorrenza 1° gennaio 2019 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

– utenze domestiche:

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,630097	50,385725
2	0,735113	117,566691
3	0,810125	151,157174
4	0,870134	184,747658
5	0,930143	243,531003
6 o più	0,975150	285,519107

– utenze non domestiche:

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,329210	0,376926	0,706136
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,689283	0,798794	1,488077
3. Stabilimenti balneari	0,390937	0,450862	0,841798
4. Esposizioni, autosaloni	0,308634	0,362429	0,671063
5. Alberghi con ristorante	1,100796	1,274301	2,375096
6. Alberghi senza ristorante	0,823025	0,949564	1,772589
7. Case di cura e riposo	0,977342	1,133678	2,111020
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,028781	1,190217	2,218998
9. Banche ed istituti di credito	0,565830	0,652372	1,218202
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,895039	1,030748	1,925788
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	1,100796	1,275750	2,376546
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,740722	0,855333	1,596055
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,946478	1,094536	2,041014
14. Attività industriali con capannone di produzione	0,442376	0,507401	0,949776
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,565830	0,652372	1,218202
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,981382	4,601399	8,582781
17. Bar, caffè, pasticceria	2,993752	3,459023	6,452775

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,450581	1,672972	3,123554
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,584323	1,825193	3,409515
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6,234412	7,207989	13,442401
21. Discoteche, night club	1,069932	1,240957	2,310889

4. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune, deve essere sommato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 comma della legge 17 dicembre 2017, n. 205. L'art. 10, commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, in attuazione della disposizione sopra richiamata, ha disposto che **l'aliquota del tributo è determinata nella misura del 4 per cento per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019;**
5. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2019, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, con le seguenti condizioni:
- a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
- ISEE inferiore ad Euro 6.000.= riduzione tariffa del 30%
 - ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.= riduzione tariffa del 10%
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 11 consiglieri;

DELIBERA

il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

COMUNE DI MOSSA

Provincia di Gorizia

Mossa, 22/03/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2019.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Ufficio proponente l'atto deliberativo

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Il Responsabile dell'Ufficio

PARERE favorevole regolarità tecnica

f.to Graziano Manzini

PARERE favorevole regolarità contabile

f.to Emilio Cicciarella

PARERE favorevole revisore dei conti

f.to -----

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Elisabetta Feresin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tomaz Milic

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/03

IL SEGREATARIO COMUNALE
f.to Tomaz Milic

Si certifica che copia della presente delibera VIENE affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. 21/03, dal giorno 01.04.2019 al 16.04.2019
Li, 01.04.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Luisa Martina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO